

# DIREZIONE AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ NEGOZIALI AREA AFFARI GENERALI

# REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA (MATHEMATICS)

CLASSE LM-40 SCIENZE MATEMATICHE

Emanato con decreto rettorale n. 1063 del 27.07.2021

#### Art. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Studi

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica su proposta del Consiglio Unificato del Corso di Laurea e del corso di Laurea Magistrale in Matematica (Mathematics) (d'ora in avanti denominato CCS), è redatto in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria.

Esso specifica, in conformità con gli ordinamenti didattici per la Laurea Magistrale in Matematica (Classe LM-40) (d'ora in avanti denominata LMM), gli aspetti organizzativi del Corso di Studi.

All'organizzazione complessiva del Corso di Studi (d'ora in avanti denominato CdS) della Laurea in Matematica (d'ora in avanti denominata LM) e della LMM provvede il CCS composto dai professori di ruolo, dai ricercatori afferenti al CdS e da 2 rappresentanti degli studenti eletti, iscritti ai due corsi di studio. I docenti afferenti al CdS sono i docenti che insegnano nei corsi di LM e LMM e che chiedono di afferire al CCS.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Didattico di Ateneo.

## Art. 2 - Obiettivi del Corso di LMM

- 1. Il titolo di Studio rilasciato è la Laurea Magistrale in Matematica.
- 2. Il Corso di Laurea Magistrale in Matematica è erogato in lingua Inglese.
- 3. Per conseguire la LMM lo studente deve avere acquisito 120 crediti formativi universitari.
- 4. La durata normale del Corso di LMM è di due anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.
- 5. Il Corso di Studio Magistrale in Matematica dell'Università della Calabria costituisce un progetto formativo di livello avanzato nell'ambito della Matematica. Esso è articolato in modo da offrire la possibilità di individuare alcuni percorsi formativi, che, in accordo con gli obiettivi qualificanti della classe (conoscenza approfondita del metodo scientifico d'indagine ed elevata preparazione e operatività nelle discipline matematiche specialistiche, anche nel contesto delle scienze che applicano la matematica, con acquisizione delle capacità di analisi e risoluzione di problemi complessi e di comunicazione dei problemi e dei metodi risolutivi, autonomamente o in gruppo) intendono stimolare una preparazione larga, non monotematica, consentendo una conoscenza di alcuni tra gli argomenti più importanti dell'attuale ricerca in matematica. Nello stesso tempo, il corso di studio è strutturato in modo da consentirne la fruizione efficace anche da studenti che provengono da lauree affini.
- 6. Durante il percorso formativo si ha la possibilità di approfondire nozioni di Algebra, Analisi Matematica, Geometria, Fisica Matematica, Analisi Numerica, Probabilità e Processi Stocastici.
- 7. Compatibilmente con le risorse didattiche a disposizione saranno attivati corsi atti ad integrare o consolidare la preparazione. In particolare, lo studente potrà personalizzare il proprio percorso



formativo mediante l'inserimento nel piano degli studi di un congruo numero di insegnamenti opzionali, in alternativa fra loro. I Crediti Liberi, in numero congruo, utilizzabili per attività formative autonomamente scelte dallo studente tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo purché coerenti con il progetto formativo, consentono anche l'accesso a questi insegnamenti. Gli studenti stranieri potranno altresì utilizzare i Crediti Liberi per acquisire le competenze in Lingua Italiana previste tra gli obiettivi formativi della Classe LM-40.

- 8. La personalizzazione del proprio percorso formativo può avvenire, concordemente con le aspirazioni e le aspettative lavorative dello studente, nei tre ambiti principali seguenti:
  - Area della Matematica Pura. Gli insegnamenti afferenti a quest'area forniscono competenze di carattere teorico in settori di base della matematica e dell'informatica, privilegiando astrazione e rigore metodologico.
  - Area della Matematica Applicata. Gli insegnamenti afferenti a quest'area forniscono competenze per comprendere e utilizzare modelli matematici applicabili in campo industriale, economico, sociale, tecnologico, fisico, informatico, etc.
  - Area della Didattica della Matematica e delle scienze integrate. Gli insegnamenti afferenti a quest'area forniscono competenze relative alla professione dell'insegnante in tutte le classi di concorso previste per il Laureato in Matematica, alla divulgazione della matematica e allo studio dell'evoluzione storica della matematica. Lo studente potrà acquisire all'interno del proprio curriculum anche parte dei CFU richiesti in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche per la formazione degli insegnanti.
- 9. Lo strumento didattico privilegiato sono le lezioni e le esercitazioni (in aula e/o in laboratorio), durante le quali lo studente assimila i contenuti nel loro carattere epistemologico e pratico, imparando nello stesso tempo ad approfondire i concetti, sia in modo autonomo che in gruppo. Un ruolo importante in tal senso è svolto dal Laboratorio di Analisi Numerica. La quasi totalità degli insegnamenti è tenuta da docenti strutturati presso l'Università della Calabria.
- 10. Agli studenti vengono proposti uno o più testi di riferimento e/o approfondimento, principalmente in lingua inglese, per favorire l'internazionalizzazione. Tutte le informazioni relative ai corsi di insegnamento sono reperibili online e raggiungibili dalle pagine web ufficiali del Corso di Studio. Gli studenti possono inoltre ricevere dal docente dispense delle lezioni e liste di esercizi, in formato cartaceo o digitale, utili a completare il processo di apprendimento; sono fortemente invitati a frequentare le lezioni con continuità e puntualità, a prendere appunti e a partecipare attivamente alle lezioni e alle esercitazioni in aula o laboratorio con domande e/o osservazioni.
- 11. L'orario delle lezioni è organizzato in modo tale da favorire quanto più possibile lo studio personale dello studente. Lo studente ha la possibilità di trascorrere ore di studio presso le aule didattiche oppure presso la biblioteca di area tecnologica e scientifica di Ateneo, dislocata in prossimità del Dipartimento di Matematica e Informatica.
- 12. Per gli studenti disabili e per studenti con disturbi specifici sono anche previsti opportuni ausili, messi a disposizione dalle strutture preposte di Ateneo. Infine sono disponibili numerosi servizi di contesto offerti dall'Ateneo e varie iniziative proprie del Corso di Studio, relativamente all'orientamento, al tutorato e al supporto alla didattica, all'internazionalizzazione e all'accompagnamento al lavoro.
- 13. Come ci si attende da un corso di Studio Magistrale in Matematica, una quota consistente delle attività formative previste si caratterizza per il rigore logico e l'elevato livello di astrazione degli argomenti trattati, in particolare su temi specialistici di matematica anche in contesti applicativi.
- 14. Sono previste, inoltre, attività seminariali e tutoriali che mirano a sviluppare la capacità di affrontare e risolvere problemi e ad accompagnare quegli studenti che incontrano difficoltà nel percorso formativo.
- 15. La verifica del profitto al termine di ogni insegnamento consiste in un elaborato scritto e/o una prova orale.



- 16. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, cui corrisponde un congruo numero di CFU e la cui modalità di svolgimento consiste nella presentazione da parte dello studente, di fronte ad una apposita commissione, di un elaborato scritto.
- 17. La redazione di tale elaborato richiede consultazione di bibliografia scientifica, spesso rappresentata da articoli su riviste scientifiche anche di recente pubblicazione, redatta generalmente in lingua inglese e l'approfondimento personale di argomenti non trattati nelle attività didattiche comuni. Per tale motivo, può anche costituire un punto di partenza per una attività di ricerca originale da parte dello studente.
- 18. Allo scopo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro è prevista la possibilità di svolgere un'attività di stage e/o di tirocinio anche nell'ambito della preparazione dell'elaborato finale. Tali attività sono svolte sotto la supervisione di un tutor esterno e di un tutor accademico.

# Art. 3 - Sbocchi professionali

- 1. Il Corso prepara alle seguenti professioni (codifiche ISTAT):
  - a. Matematici (2.1.1.3.1)
  - b. Analisti e progettisti di software (2.1.1.4.1)
  - c. Analisti di sistema (2.1.1.4.2)

#### Nello specifico:

- 2. Funzione in un contesto di lavoro:
  - funzioni di ricercatore, supervisore e direttore di progetti di sviluppo e ricerca, in strutture sia pubbliche che private;
  - funzioni di analista e realizzatore di modelli matematici di interesse scientifico, tecnologico ed economico, sia in ambito teorico che applicativo, anche tramite metodi computazionali e sistemi informatici avanzati;
  - funzioni di comunicazione ed interazione con esperti di altri settori;
  - funzioni di divulgatore della cultura scientifica;
  - funzioni di sviluppatore di software;
  - funzioni di analisi statistica di dati.
- 3. Competenze associate alla funzione:
  - capacità di porre e risolvere problemi nel campo della matematica teorica e/o applicata, delle scienze computazionali ed informatiche;
  - capacità di individuare strategie e algoritmi che conducano alla risoluzione di problemi teorici e applicativi, anche di elevata complessità;
  - capacità di sviluppo ed utilizzo di software scientifico anche per l'analisi statistica di dati;
  - competenze di tipo comunicativo-relazionale volte anche alla divulgazione della cultura scientifica;
  - capacità di lavorare in gruppo;
  - capacità di coordinare un gruppo;
  - capacità di interagire in contesti collaborativi internazionali.
- 4. Sbocchi occupazionali:
  - industrie ed aziende, in particolare ad alto contenuto tecnologico;
  - sistema bancario;
  - sistema assicurativo;
  - enti di ricerca pubblici e privati;
  - amministrazioni pubbliche, in particolare comunali e regionali;
  - centri di elaborazione dati;
  - editoria e comunicazione scientifica;
  - dottorato di ricerca in Matematica o discipline affini.

I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.



#### Art. 4 - Attività formative

- 1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'Università.
- 2. Le attività formative che rappresentano l'offerta contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:
  - a. Corsi di insegnamento
  - b. Attività di tirocinio
  - c. Attività di laboratorio didattico di area
  - d. Prova finale

Ad essi possono aggiungersi risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- e. Corsi integrativi
- f. Periodi di studio all'estero
- 3. I corsi di studio per il conseguimento della Laurea Magistrale in Matematica, ripartiti in semestri, devono comportare un numero di esami che non può superare il limite massimo di 12, come stabilito dalla normativa vigente. L'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/15 settimane. I corsi sono tenuti, di norma, da docenti del Dipartimento di Matematica e Informatica o di altri Dipartimenti dell'Università della Calabria, o, in alternativa, da professori a contratto esterni all'Ateneo.
- 4. I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, o altro, possono regolare l'orario e il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.
- 5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato ad un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.
- 6. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso di Studi cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuazione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
- 7. Per le finalità didattiche, i contenuti di massima deliberati dal Consiglio, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti si rimanda al Manifesto degli Studi.

# Art. 5 - Crediti formativi

- Per credito formativo universitario (CFU) si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Studio.
- 2. Al credito corrispondono 25 ore d'impegno complessivo per lo studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
- 3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento dei corsi di insegnamento o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno



dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.

- 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
- 5. La quantità media di lavoro d'apprendimento svolto in un anno da uno studente è fissata in 60 crediti.
- 6. Il Dipartimento, su proposta del CCS, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per il Corso di Studio Magistrale in Matematica è di 6 CFU.
- 7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di LMM è riportata nel Quadro Generale delle attività formative contenuto nel Manifesto annuale degli studi.

#### Art. 6 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

- Possono essere ammessi al Corso di Studio Magistrale in Matematica coloro che siano in possesso, alla data del 31 Dicembre dell'anno in cui si chiede l'iscrizione, di una Laurea nella classe L-35 Scienze Matematiche o nella classe L-32 delle lauree in Scienze Matematiche D.M. 509/99. Possono essere ammessi anche coloro che abbiano conseguito un titolo all'estero, riconosciuto equipollente dalla normativa vigente, oppure che siano in possesso di altra Laurea, a condizione di aver acquisito almeno 54 CFU nei settori MAT/01-09, INF/01, ING-INF/05, FIS/01-08 e SECS-S/01-06 di cui un numero non inferiore a 30 nei settori MAT/01-09.
- 2. E' richiesto, inoltre, che i candidati siano in grado di utilizzare fluentemente, in forma sia scritta che orale la lingua Inglese. Più precisamente, il livello di conoscenza linguistica richiesto in ingresso è almeno pari al livello B2.
- 3. Il possesso di queste competenze (che costituisce condizione necessaria per l'iscrizione al Corso di Studio) e l'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente saranno accertate per mezzo di una prova i cui contenuti, la data e le modalità di svolgimento sono definiti annualmente nel bando di ammissione.

#### Art. 7 - Studenti ammessi al Corso di Studio

- 1. Lo studente, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Il percorso formativo per gli studenti impegnati a tempo pieno è di due anni e prevede un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 60 CFU. Il Corso di Studio Magistrale in Matematica prevede uno specifico percorso formativo, dettagliato nel seguito, per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale percorso formativo, di quattro anni, è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 CFU.
- 2. Entro il primo mese dall'inizio delle lezioni a ciascuno studente ammesso è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Studio. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi riserva al ricevimento degli studenti. Gli studenti immatricolati al primo anno del Corso di Studio hanno l'obbligo di incontrare il loro tutor almeno una volta a semestre.

# Art. 8 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento Didattico

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Studio Magistrale in Matematica dei precedenti ordinamenti hanno la facoltà di optare per l'iscrizione al Corso di Studio Magistrale in Matematica del presente ordinamento (DM 270/04), presentando una formale richiesta al Consiglio.



- 2. Tale domanda deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica del Dipartimento e presentata al Coordinatore del CCS tra il primo Giugno e il 10 Settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data d'inizio del primo semestre dell'anno di corso al quale lo studente viene iscritto.
- 3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.
- 4. L'equivalenza tra le attività formative dei Corsi di Laurea in Matematica dei precedenti ordinamenti non più erogati e quelle della Laurea Magistrale in Matematica D.M. 270 è deliberata dal CCS.
- 5. Il CCS può richiedere un colloquio integrativo nell'eventualità che giudichi che i CFU acquisiti di una o più attività formative di un Corso di Studio in Matematica di un ordinamento precedente non concorrano all'ottenimento della piena equivalenza con un'attività formativa del Corso di Laurea a cui si chiede il passaggio.

#### Art. 9 - Piani di studio

- 1. All'atto dell'iscrizione, a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio predisposto dal CCS e riportato nel Manifesto annuale degli Studi del Corso di LMM.
- 2. Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può seguire il piano predisposto dal CCS, specificando i corsi a scelta, o, in alternativa, presentare un piano di studio individuale, purché conforme a quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo e nell'ambito delle attività formative offerte.
- 3. Lo studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari può chiedere ogni anno di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.
- 4. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale. Il superamento degli esami e delle prove relativi agli insegnamenti in soprannumero presenti nel piano di studio non è obbligatorio ai fini del conseguimento del titolo di studio.
- 5. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, i piani di studio individuali devono essere presentati al CCS di norma entro il 20 Settembre e comunque non oltre il 31 Ottobre. Essi vengono approvati dal CCS e trasmessi all'area didattica del Dipartimento di norma entro il 30 Settembre e comunque non oltre il 30 novembre.

#### Art. 10 - Propedeuticità

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Studio Magistrale in Matematica sono riportate nel Manifesto degli Studi.

#### Art. 11 - Passaggi da altri Corsi di Studio dell'Ateneo e trasferimenti da altri Atenei

- 1. Possono essere ammessi al Corso di Studio Magistrale in Matematica gli studenti provenienti da altro Corso di Studio Magistrale dell'Ateneo, o quelli in trasferimento da altro Ateneo.
- 2. La valutazione delle domande di passaggio o trasferimento è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con quelle del Corso di Studio, avendo verificato il possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Art. 5 del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero dei crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti sarà



comunque adeguatamente motivato. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe LM-40 Matematica il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato dalla normativa ministeriale.

- 3. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Studio Magistrale in Matematica da altro Ateneo, deve essere allegata l'autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Al fine di accelerare l'iter della domanda si consiglia di allegare i programmi delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento dei crediti. Allegare i programmi di ciascuna attività formativa rappresenta invece un obbligo per coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università.
- 4. La domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di Studio Magistrale dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Studio Magistrale in Matematica da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica del Dipartimento e presentata al Coordinatore del CCS dal primo Agosto al 10 Settembre. Il CCS accetterà le domande di passaggio e di trasferimento nel limite dei posti disponibili all'anno di corso di iscrizione dello studente.
- 5. Relativamente alle richieste di trasferimento da altro ateneo, il CCS dovrà esprimersi entro il 20 Settembre e lo studente al quale è concesso il nulla osta dovrà presentare o far pervenire all'area didattica del Dipartimento il foglio di congedo e perfezionare l'iscrizione di norma entro il primo Ottobre.
- 6. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

# Art. 12 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario

- 1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale in Matematica e il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto
- 2. Alla domanda intesa a ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Al fine di accelerare l'iter della domanda si consiglia di allegare i programmi delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento dei crediti. Allegare i programmi di ciascuna attività formativa rappresenta invece un obbligo per coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università.
- 3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area didattica del Dipartimento e presentata al Coordinatore del CCS dal primo Agosto al 10 Settembre. La deliberazione da parte del CCS dovrà essere emanata entro il 20 Settembre.
- 4. Il CCS delibera circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al CCS la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'Art. 5 del presente Regolamento.

# Art. 13 - Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al corso di Studio Magistrale in Matematica può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche.



- 2. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre l'inizio dei corsi di insegnamento che si intendono seguire e la sua accettazione è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio di Dipartimento.
- 3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. E' altresì diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio.
- 4. Il manifesto annuale degli studi indica l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singole attività formative.
- 5. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi Corso di Studio.

#### Art. 14 - Verifiche del profitto

- 1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
- 2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento. L'accertamento del profitto è individuale.
- 3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".
- 4. Per gli insegnamenti la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, o in forma scritta e orale. In quest'ultimo caso, il superamento della prima parte della prova di accertamento del profitto può essere requisito necessario per l'ammissione alla restante parte della prova. In ogni caso, lo studente che abbia superato l'eventuale prova scritta può comunque chiedere di sostenere l'orale.
- 5. Possono essere considerati in sede d'esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché incaricato dal docente del corso.
- 6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.
- 7. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale.
- 8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
- 9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
- 10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto ed in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 24 del presente Regolamento.
- 11. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto e altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.
- 12. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dal Calendario Accademico del Dipartimento su proposta del CCS.
- 13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti ed essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'intera sessione.



- 14. Di norma, alla fine di ogni corso, tutti gli studenti, in regola con l'iscrizione e le relative tasse, ne sostengono l'esame. Per gli studenti che non raggiungono la sufficienza, possono essere organizzate attività didattiche di sostegno, nella forma di "tutoraggio"; questi studenti possono sostenere la prova di esame nelle previste sessioni di recupero.
- 15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
- 16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.
- 17. Le modalità di verifica relative a ogni insegnamento e a ogni altra forma di attività didattica vengono demandate al Manifesto degli Studi.
- 18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà comportare comunque un esito positivo della prova. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati, relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, nelle relative sessioni di recupero previste dal calendario degli esami.

#### Art. 15 - Commissioni per l'accertamento del profitto

- 1. Le commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Coordinatore del CCS e sono, di norma, composte da 3 membri. La commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
- 2. Le commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
- 3. La commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la commissione è presieduta dal docente individuato dal Coordinatore del CCS.
- 4. Possono far parte della commissione i docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle commissioni cultori della materia.
- 5. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della commissione, il Coordinatore del CCS provvede alla nomina di un sostituto.
- 6. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
- 7. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

# Art. 16 - Orientamento e tutorato

- Nel Corso di Laurea Magistrale è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è
  orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo
  formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro
  scelte formative.
- 2. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore del CCS, che può delegare tale compito ad un suo delegato scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del Consiglio.
- 3. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:
  - a) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di eventuali ostacoli che si frappongano al superamento delle prove di accertamento del profitto;
  - b) il supporto di un docente-tutor.

Per quanto riguarda il punto a), attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca. Per quanto riguarda il punto b), il supporto di un docente-tutor ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo a cui



rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione di eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Studio in Matematica. L'attribuzione è realizzata dal Coordinatore del CCS garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori. Gli studenti hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte all'anno il loro tutor; tali incontri si svolgono, di norma, nell'orario che questi dedica al ricevimento degli studenti.

#### Art. 17 - Attività seminariali

- 1. Il Corso di laurea magistrale in Matematica, anche in collaborazione con il Corso di Dottorato in Matematica e Informatica o con il Dipartimento di Matematica e Informatica, può programmare cicli di seminari, a carattere di ricerca o divulgativo, tenuti da esperti del settore, sia interni che esterni all'Ateneo.
- 2. I seminari sono aperti agli studenti; una documentata partecipazione attiva potrà essere valutata dal Consiglio per l'acquisizione di eventuali crediti formativi.

#### Art. 18 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale

- 1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato originale scritto ("tesi") da parte dello studente, nella sua presentazione orale di fronte ad una commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica su proposta del Coordinatore del CCS, e nella discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della commissione. Tale elaborato ha la funzione di dimostrare l'acquisizione di specifiche competenze scientifiche e la capacità di elaborazione critica.
- 2. L'elaborato scritto è redatto dallo studente sotto la guida di uno o più docenti (relatori), afferenti al Corso di Studio Magistrale in Matematica o esterni. In esso è presentato un argomento di Matematica di particolare interesse teorico, algoritmico, applicativo o didattico. La scelta dell'argomento è soggetta all'approvazione del CCS, al quale lo studente deve fare domanda almeno sei mesi prima della seduta di Laurea in cui intende presentare l'elaborato e comunque non prima di aver acquisito 60 CFU. La tesi può essere redatta in Inglese o Italiano, ovvero in altra lingua straniera previa autorizzazione da parte del CCS; in questi ultimi due casi dovrà contenere un sunto in lingua inglese.
- 3. Nel caso lo studente sia guidato da un docente esterno al Dipartimento di Matematica e Informatica, questi deve essere affiancato da un docente afferente al Corso Studio in Matematica o al Corso di Studio Magistrale in Matematica.
- 4. Nella tesi lo studente riporta i risultati ottenuti durante un periodo di studio e/o ricerca, a tempo pieno, di almeno un quadrimestre, svolto presso il Dipartimento di Matematica e Informatica oppure presso altri Istituti o Enti di Ricerca, pubblici o privati. In questo periodo lo studente è inserito all'interno di un gruppo di ricerca, ne condivide le metodiche, le tecnologie, le strumentazioni ed i tempi di lavoro e svolge in maniera autonoma un tema che ha scelto di concerto con il suo relatore.
- 5. La prova finale può prevedere un'attività di stage e/o di tirocinio (interno all'università, oppure presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, istituti o scuole) e, in tal caso, l'elaborato scritto deve contenere una relazione tecnica sull'attività di tirocinio. Nel caso parte del lavoro di preparazione della prova finale avvenga all'interno di un'attività di stage o tirocinio, è possibile attribuire a quest'ultima attività parte dei crediti altrimenti attribuiti alla prova finale.
- 6. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio Magistrale in Matematica e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
- 7. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode (subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione).



- 8. Il voto di Laurea si ottiene sommando:
  - a. la votazione di partenza, data dalla media pesata sul numero dei crediti delle votazioni ottenute, espressa come frazione di 110 e arrotondata con il metodo standard;
  - b. il voto assegnato alla tesi dalla Commissione di Laurea, anche sulla base dell'esposizione e della discussione orale della tesi, fino a un massimo di 8 punti;
  - c. un "bonus" assegnato ai candidati più meritevoli secondo i seguenti criteri:
    - i. 2 punti, se il candidato consegue il titolo nei 2 anni accademici;
    - ii. 1 punto, se il candidato consegue il titolo in 3 anni accademici;
  - d. un "bonus" assegnato ai candidati che abbiano trascorso periodi di studio nell'ambito di programmi di mobilità internazionale secondo i seguenti criteri:
    - i. sono attribuiti 2 punti aggiuntivi ai laureandi che abbiano trascorso un periodo di studio all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale dell'Ateneo e che abbiano acquisito all'estero almeno 20 crediti ECTS con una votazione media non inferiore a 27/30;
    - ii. sono attribuiti 2 punti aggiuntivi ai laureandi che abbiano svolto all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità un tirocinio o parte del lavoro di tesi, previo parere favorevole del supervisore del tirocinio o del relatore nel caso della tesi;
    - iii. in ogni caso il totale dei punti aggiuntivi assegnati per la mobilità all'estero non può essere superiore a 3;
  - e. la lode è attribuita solo se:
    - i. il punteggio finale è non inferiore a 110/110;
    - ii. la media di partenza è almeno pari a 106/110;
    - iii. la Commissione è unanime nell'attribuzione;
  - f. la menzione del curriculum è attribuita solo se:
    - i. il punteggio finale è 110 e lode;
    - ii. il candidato ha conseguito, nella sua carriera, almeno 6 lodi e superato tutti gli esami con la votazione di 30/30 (tranne al più un esame con una votazione di almeno 28 trentesimi).
- 9. Nel Calendario Accademico del Corso di Studio sono indicate le date delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio.
- 10. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale.
- 11.Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale presenta la domanda di ammissione seguendo le modalità e rispettando le scadenze specificate sul sito internet del Corso di Studio.
- 12. La tesi, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della data della prova finale. La tesi può essere presentata su supporto informatico, firmato dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.
- 13.Il relatore è membro effettivo della commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato; in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento può essere sostituito da un membro supplente.
- 14. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.
- 15.È prevista ogni anno, al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto, una sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio. Il Corso di Studio può prevedere una sessione straordinaria entro l'anno solare dell'ultimo anno di iscrizione.
- 16. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.



- 17. Le commissioni per la valutazione della prova finale sono composte da un minimo di cinque membri, dei quali almeno quattro professori e/o ricercatori dell'Ateneo. Fra essi, almeno tre devono essere professori di ruolo responsabili di uno o più insegnamenti a essi affidati dal Dipartimento di Matematica e Informatica.
- 18. Possono far parte della commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo.
- 19. Il Presidente della commissione, di norma, è il Coordinatore del CCS se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 20. Il Presidente designa tra i componenti della commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.
- 21. Il verbale è redatto contestualmente alla prova finale, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.
- 22.Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

# Art. 19 - Apprendistato di alta formazione e ricerca

- 1. Il Corso di Studio prevede che parte dei CFU del percorso formativo (compresi i CFU previsti per la tesi di laurea) possano essere acquisiti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca. I percorsi sono rivolti a studenti fino a 29 anni, iscritti al Corso di Studio, che abbiano già conseguito, di norma, tra gli 80 ed i 140 CFU ai fini dell'acquisizione del titolo (la componente formativa del contratto non può superare 36 mesi).
- 2. Per realizzare tale forma di apprendistato, è previsto il riconoscimento di percorsi individuali finalizzati ad acquisire un numero di CFU da definire all'interno del CCS, in accordo con i protocolli di intesa stipulati tra la Regione Calabria e l'Università.

#### Art. 20 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

- 1. Il Corso di laurea magistrale in Matematica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 CFU.
- 2. Per il Corso di laurea magistrale in Matematica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il CCS potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.
- 3. Tasse e contributi a carico degli studenti non impegnati a tempo pieno sono indicati nel Manifesto annuale degli studi, tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
- 4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.
- 5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:
  - a. la richiesta deve essere inoltrata all'area didattica e al CCS;
  - b. il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.



### Art. 21 - Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso

- 1. Lo studente iscritto a tempo pieno, per essere considerato regolarmente in corso, deve aver acquisito almeno 40 CFU entro la data di inizio del 2° anno. Lo studente iscritto a tempo pieno che non soddisfa il requisito precedente è considerato non regolarmente in corso oppure può scegliere di passare tra gli studenti iscritti non a tempo pieno. Egli resta nella condizione di studente non regolarmente in corso fino a quando non soddisfa i requisiti per essere considerato regolarmente in corso oppure non si trova nella condizione di fuori corso.
- 2. Lo studente iscritto non a tempo pieno, per essere considerato regolarmente in corso, deve aver acquisito:
  - almeno 20 CFU entro la data di inizio del 2° anno;
  - almeno 40 CFU entro la data di inizio del 3° anno;
  - almeno 60 CFU entro la data di inizio del 4° anno.
- 3. Lo studente iscritto non a tempo pieno che non soddisfa i requisiti ai punti precedenti è considerato non regolarmente in corso. Egli resta nella condizione di studente non regolarmente in corso fino a quando non soddisfa i requisiti per essere considerato regolarmente in corso oppure non si trova nella condizione di fuori corso.
- 4. È considerato fuori corso lo studente che al termine della durata normale degli studi non ha conseguito il titolo.

# Art. 22 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

- 1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
- 2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal CCS, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extraeuropee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.
- 3. Il CCS designa almeno un Docente delegato a curare i rapporti con le università convenzionate, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini d'attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Studio Magistrale in Matematica, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.
- 4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al CCS allegando la documentazione disponibile relativa a tale attività (compresi il numero di crediti e una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.
- 5. Il CCS, su proposta del Docente delegato, delibera nel primo Consiglio di Corso di Studio utile, su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, e i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'area didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.
- 6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione esibita dallo studente, il CCS emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.



- 7. Lo studente può presentare al CCS istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.
- 8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dal Dipartimento tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.
- 9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità all'estero deve essere trasmessa all'Ufficio Speciale Erasmus e, per le mobilità non Erasmus, all'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali.
- 10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
- 11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, sono, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria e la loro temporanea iscrizione è formalizzata con rilascio del numero di matricola provvisorio e libretto di studi.
- 12.I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere trasmessi alla Segreteria didattica del Dipartimento.

# Art. 23 - Rinuncia agli studi

- 1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito <a href="https://www.mat.unical.it/demacs/ModulisticaDid">https://www.mat.unical.it/demacs/ModulisticaDid</a> e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.
- 2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il CCS valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
- 3. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera dovrà essere compilata sul sito <a href="https://www.mat.unical.it/demacs/ModulisticaDid">https://www.mat.unical.it/demacs/ModulisticaDid</a> e consegnata tra il primo Agosto e il 10 Settembre agli uffici del Corso di Studi che dovrà pronunciarsi entro il 30 Settembre. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano frequentato presso altra università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

## Art. 24 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza

- 1. La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria anche per gli studenti non a tempo pieno. Tuttavia, possono essere esentati da alcune attività solo quegli studenti espressamente autorizzati dal CCS. Il mancato ottenimento delle presenze ritenute indispensabili comporta l'automatico obbligo alla ripetizione delle stesse secondo modalità stabilite dal CCS.
- 2. E' dovere dello studente richiedere al docente il rilascio della relativa attestazione di frequenza alla fine del corso.
- 3. Per ottenere l'attestazione di frequenza di ogni singolo insegnamento è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore complessive di lezione. In mancanza dell'attestazione di frequenza lo studente dovrà ripetere la frequenza del corso.
- 4. Il docente accerta la frequenza con modalità che debbono essere adeguatamente pubblicizzate dal docente stesso all'inizio del corso. Alla fine del corso il docente, su richiesta dello studente, effettuati i



- necessari riscontri, decide in merito al rilascio dell'attestazione. Il mancato rilascio dell'attestazione di frequenza deve essere motivato allo studente.
- 5. Lo studente ha comunque diritto, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.

# ART. 25 - Programmazione, coordinamento e verifica della qualità e dell'efficacia delle attività formative

- 1. Il Corso di Studi Magistrale in Matematica si pone come prioritario l'obiettivo di favorire il conseguimento del titolo di studio entro la durata normale prevista dalla normativa vigente e dal presente regolamento e di ridurre il numero degli abbandoni.
- 2. La verifica del conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio dei singoli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto riguarda i processi di apprendimento degli studenti stessi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nel corso dei vari periodi didattici, a una non soddisfacente corrispondenza tra crediti assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei professori di ruolo o a difformità di impostazioni valutative dei professori di ruolo in ordine al profitto degli studenti.
- 3. In coerenza con quanto previsto dalla Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 e dal D.Lgs. 27 Gennaio 2012, n. 19, e dall'art 23 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di Studio in Matematica partecipa a tutte le procedure connesse all'Accreditamento Iniziale e Periodico della Sede e dei Corsi di Studio, alla Valutazione Periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività formative e al potenziamento delle attività di autovalutazione e di Assicurazione della Qualità della formazione.



Allegato 1 (Manifesto della Laurea Magistrale in Matematica per l'Anno Accademico 2021-2022)